



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DECRETO DIRIGENZIALE 16 MAGGIO 2025 - SCIoglimento PER ATTO DELL'AUTORITA', SENZA NOMINA DI LIQUIDATORE, DI SOCIETA' COOPERATIVE - ISCRIZIONE DELLO SCIoglimento E DELLA CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
----------	--

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società, Divisione VII (di seguito, Ministero), da tempo ha avviato i procedimenti di scioglimento d'autorità e di cancellazione dal Registro delle imprese nei confronti delle cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, ai sensi degli artt. 2545 *octiesdecies*, co. 2, cod. civ. e 223 *septiesdecies* disp. att. c.c.;

TENUTO CONTO che tali disposizioni si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di enti cooperativi non più operativi;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 maggio 2025, recante lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di settemilanovecentosettantacinque società cooperative aventi sede nel territorio nazionale;

RILEVATO che con lettera prot. 112426 del 6 giugno 2025, acquisita al protocollo camerale nr. 31264 del 9 giugno 2025 (ALL. 1), il Ministero ha chiesto al Conservatore del Registro imprese di annotare lo scioglimento di cinquantanove società cooperative aventi sede nelle province di Venezia e Rovigo, incluse nell'elenco allegato al decreto dirigenziale 16 maggio 2025 (ALL. 2);

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Ministero ha invitato il Conservatore a provvedere anche alla cancellazione dal Registro delle imprese delle cinquantanove società cooperative colpite al provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto di cui trattasi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 223 *septiesdecies*, disp. att. del codice civile;

ACCERTATO che il decreto dirigenziale 23 settembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/2025 - Suppl. Ordinario n. 21;

VISTO l'art. 2545 *octiesdecies*, 3° comma, c.c., recante la previsione che la cancellazione dal Registro delle imprese delle cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni sia disposta dal Conservatore a seguito della comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza;

VISTO l'art. 223 *septiesdecies*, disp. att. del codice civile, e tenuto conto che sono trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto dirigenziale 16 maggio 2025, senza che il Ministero abbia segnalato la presentazione di formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore, per le società cooperative incluse nel provvedimento ministeriale di cui trattasi;

RAVVISATA la necessità di procedere al costante aggiornamento del Registro delle imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale camerale, in modo da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel registro;

ATTESO che ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale;

RICHIAMATI gli art. 223 *septiesdecies*, disp. att. del codice civile, e l'art. 2545 *octiesdecies*, 3° comma, c.c.,

DETERMINA

1. di annotare lo scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, delle cinquantanove società cooperative aventi sede legale nelle province di Venezia e Rovigo, indicate nell'elenco che forma parte integrante del presente provvedimento (ALL. 2), provvedendo alla loro contestuale cancellazione dal Registro delle imprese, per le motivazioni addotte nelle premesse che qui si intendono riportate;
2. di notificare il presente provvedimento alle imprese interessate mediante la sua pubblicazione sul sito camerale nella sezione delle "cancellazioni d'ufficio";
3. di comunicare all'Ufficio Diritto Annuale l'elenco delle società cooperative cancellate per gli adempimenti di competenza;
4. di trasmettere all'Agenzia Entrate, INPS e INAIL l'elenco delle società cooperative cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cui all'art. 40, co. 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

IL CONSERVATORE

(dr. Giacomo de' Stefani)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005